

## Istruzione n. 6

### **In materia di monitoraggio delle liste dei soggetti designati**

L'AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Al fine di rafforzare le procedure e le misure in materia di adeguata verifica delle controparti e di segnalazione di attività sospetta e, in particolare, nell'ambito della prevenzione e del contrasto del finanziamento del terrorismo;

*Visto il Regolamento in materia di adeguata verifica degli utenti degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria*, n. 4 del 19 settembre 2018 e, in particolare:

- l'articolo 16 (2), a norma del quale gli enti vigilati sono tenuti ad aggiornare immediatamente il profilo di rischio dell'utente al verificarsi di eventi scatenanti, sulla base di un approccio basato sul rischio;
- l'articolo 17 (1), a norma del quale gli enti vigilati sono tenuti a svolgere un'adeguata verifica costante nel corso del rapporto, per mantenere aggiornato il profilo dell'utente ed individuare potenziali indicatori di anomalia;
- l'Allegato 3, sezione B (b), a norma del quale si presume che siano associati ad un alto livello di rischio i soggetti inclusi nella lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, emanata dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nonché nelle liste di soggetti designati emanate dai competenti organi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea;

*Visto il Regolamento in materia di segnalazioni di attività sospette*, n. 5 del 19 settembre 2018 e, in particolare:

- l'articolo 4 a norma del quale i soggetti segnalanti inviano una segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria: a) qualora sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare, che fondi o altre risorse economiche sono, tra l'altro, collegati o connessi al finanziamento del terrorismo o destinati ad essere utilizzati per atti di terrorismo o da organizzazioni terroristiche o da coloro che finanziano il terrorismo; b) in caso di attività, incluse attività di natura professionale o economica, operazioni o transazioni che essi considerino particolarmente atte, per loro natura, ad avere un collegamento o una connessione, tra l'altro, con il finanziamento del terrorismo o con atti di terrorismo o con organizzazioni terroristiche o con coloro che finanziano il terrorismo.
- l'Allegato 1, B.1., § 2.1, a norma del quale costituisce un indicatore di anomalia connesso al finanziamento del terrorismo l'inclusione di un soggetto nella lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale emanata dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nonché nelle liste di soggetti designati emanate dai competenti organi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea.

*Considerando* l'impegno della Santa Sede e nel costante rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, secondo un approccio basato sul rischio

PROMULGA LA SEGUENTE ISTRUZIONE

**Articolo 1.** *Monitoraggio delle liste dei soggetti designati.*

Gli enti vigilati sono tenuti ad un costante monitoraggio delle liste dei soggetti designati emanate dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea.

**Articolo 2.** *Misure di adeguata verifica.*

Gli enti vigilati sono tenuti ad includere le liste dei soggetti designati di cui all'articolo 1 tra le fonti da utilizzare ai fini dello svolgimento delle attività di adeguata verifica della controparte.

**Articolo 3.** *Obbligo di segnalazione di attività sospetta all'Autorità di Informazione Finanziaria.*

1. Gli enti vigilati sono tenuti ad inviare, in maniera tempestiva, all'Autorità di Informazione Finanziaria una segnalazione di attività sospetta.

2. Gli enti vigilati sono tenuti ad includere nella segnalazione di attività sospetta di cui al comma 1:

a) dati e informazioni relativi a rapporti, attività, operazioni o transazioni, nonché ogni altro dato disponibile, riconducibile ai soggetti designati di cui all'articolo 1;

b) dati o informazioni relativi a qualsiasi tentativo di attività, operazione o transazione che abbia per oggetto fondi o altre risorse economiche riconducibili ai soggetti designati di cui all'articolo 1.

**Articolo 4.** *Riscontro da parte dell'Autorità di Informazione Finanziaria.*

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria fornisce, in maniera tempestiva, un riscontro agli enti vigilati, a norma dell'articolo 48 (h) della Legge *in materia di vigilanza, trasparenza ed informazione finanziaria*, n. XVIII dell'8 ottobre 2013.

2. Contestualmente al riscontro, l'Autorità di Informazione Finanziaria fornisce agli enti vigilati eventuali indicazioni sulle misure preventive da adottare, incluse eventuali indicazioni in merito a termini, condizioni e limiti di provvedimenti di blocco preventivo, anche ai fini della tutela dei diritti dei terzi in buona fede.

**Articolo 5.** *Disposizioni finali.*

Per quanto non previsto dalla presente Istruzione si rinvia alle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

*La presente Istruzione entrano in vigore il giorno della pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorità di Informazione Finanziaria.*

Vaticano, 19 settembre 2019

RENÉ BRÜLHART  
*Presidente*

Visto

TOMMASO DI RUZZA  
*Direttore*